

**DELIBERA N. 72/12/CSP**  
**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 7/12/ZD-CRC AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELELOMBARDIA S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE ANTENNA 3) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 TER, COMMI 1, 2 E 3 E DELL'ART. 3, COMMA 2, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 aprile 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 recante *"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)"* e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha accertato, in data 28 novembre 2011, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP, nel corso della programmazione televisiva trasmessa i giorni 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 23 dicembre 2010 dalla società Telelombardia S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Antenna 3;

VISTO l'atto – cont. n. 34/11 – datato 30 novembre 2011 e notificato in data 12 dicembre 2011, alla società indicata in oggetto, che ha contestato, nel corso della programmazione televisiva sopra

indicata la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP;

RILEVATO che la predetta società, con memoria difensiva datata 9 gennaio 2012, nonché in sede di audizione convocata in data 20 gennaio 2012, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha eccepito che la programmazione televisiva contestata non sia da classificare come televendita;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, con la delibera n. 7 del 1 febbraio 2012, ha approvato la relazione istruttoria che ha proposto la prosecuzione del procedimento sanzionatorio dinanzi a questa Autorità nei confronti della società Telelombardia S.r.l.;

RITENUTO che quanto proposto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia non possa essere accolto, in quanto l'atto di contestazione, privo di un qualunque riferimento all'avvenuto accertamento delle infrazioni sopra riportate, ai sensi dell'art. 5, comma 1, delibera n. 136/06/CONS, lede l'esercizio del diritto difesa della parte; infatti, dal momento che solo dalla data dell'accertamento inizia a decorrere il termine di 90 giorni per la notificazione dell'atto di contestazione, l'atto di contestazione stesso deve contenere l'indicazione sia della data della "notizia" sia quella successiva dell'accertamento, in modo da attestare la tempestività o meno dell'avvenuta notifica dell'atto di contestazione; in altri termini, tale omissione non può che inficiare la validità dell'atto di contestazione per il pregiudizio in concreto del suddetto diritto dell'intimato in relazione alle facoltà accordategli dall'art. 18, legge 689/81;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### DELIBERA

1. L'archiviazione degli atti del presente procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Telelombardia S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Antenna 3, con sede in Milano (MI), via Colico n. 21, per non luogo a procedere;
2. La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 aprile 2012

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola

